



COMUNE DI PISA
Direzione Pianificazione Urbanistica-Mobilità
Programmazione e Monitoraggio OOPP
Ufficio Urbanistica
Palazzo Pretorio - Vicolo del Moro,2
56125 Pisa

Tel: 050 910363

e-mail: urbanistica@comune.pisa.it
PEC: comune.pisa@postacert.toscana.it

Orario di apertura:
martedì: 9.00 - 13.00
giovedì: 15.00 - 17.00

Prot. n.

Pisa, 28 novembre 2016

OGGETTO: Approvazione del progetto definitivo dell'opera pubblica denominata "Progetto di sottovia carrabile per la soppressione del passaggio a livello - località Putignano" come variante al Regolamento Urbanistico ai sensi dell'art.19 del D.P.R. 8 giugno 2001, n.327 - Delibera di Adozione

RELAZIONE TECNICA

L'Amministrazione Comunale e la Soc. Rete Ferrovie Italiane (RFI) in data 22.05.2006 avevano sottoscritto una convenzione per l'eliminazione del passaggio a livello in Putignano e per la realizzazione in sostituzione di un sottopasso.

Il Sindaco di Pisa, con lettera alla Soc. Rete Ferrovie Italiane in data 28.10.2012 prot. n. 48381, ha richiesto una modifica rispetto a quanto convenzionato, indicando una diversa soluzione.

Successivamente con la delibera di C.C. n. 11 del 04.04.2013 di approvazione della variante al Regolamento Urbanistico finalizzata alla ridefinizione delle destinazioni di aree pubbliche e di interesse pubblico, alla individuazione di nuove attrezzature per la mobilità ed all'adeguamento delle N.T.A., l'Amministrazione Comunale ha inserito nella cartografia la nuova soluzione prospettata.

La soluzione è stata tuttavia ulteriormente rivista e modificata rispetto a quella recepita con la variante del 2013 al regolamento urbanistico e in data 21.10.2014 prot. 70696 la Soc. Rete Ferrovie Italiane (RFI) ha proceduto a presentare il progetto definitivo dell'opera pubblica denominata "Progetto di sottovia carrabile per la soppressione del passaggio a livello - località Putignano" e al quale è stato allegato un nuovo schema di convenzione.

Gli uffici competenti della Amministrazione Comunale hanno esaminato il progetto della Soc. RFI e hanno acquisito i pareri degli Enti esterni preposti e con la

conferenza dei servizi del 31.03.2015 integrata dal successivo atto del 21.11.2015 hanno espresso il parere tecnico in merito.

Essendo un progetto di opera pubblica e interessando anche aree private sono state avviate ai sensi del DPR 327/01 le procedure di esproprio per pubblica utilità e la sua approvazione costituisce, sempre ai sensi del medesimo DPR 327/01 variante al regolamento urbanistico.

In data 02.12.2015 è stato comunicato con lettera ai soggetti interessati l'avvio della procedura di esproprio, i quali potevano presentare osservazioni al suddetto procedimento espropriativo.

Entro la data di scadenza, 08.01.2016, sono state presentate n.7 osservazioni.

Con determina dirigenziale n.57 del 21.01.2016 è stato istituito il gruppo di lavoro per l'esame e per la proposte delle controdeduzioni alle osservazioni pervenute.

Il gruppo di lavoro ha esaminato le osservazioni pervenute e in data 25.01.2016 ha sottoscritto il verbale contenente le proposte di controdeduzioni.

Gli uffici hanno poi redatto la cartografia del regolamento urbanistico in scala 1:5000 recependo la nuova soluzione progettuale. Rilevato che la trasposizione progettuale sulla cartografia del regolamento urbanistico può comportare, anche se lievi, differenze dal progetto presentato, si ritiene opportuno che venga precisato che in caso di eventuali difformità tra il progetto del sottovia carrabile e la rappresentazione cartografia del regolamento urbanistico, prevalgono gli elaborati del progetto definitivo.

Altresì, stante che nella fase di redazione del progetto esecutivo può emergere la necessità di apportare rettifiche e/o modifiche rispetto al progetto definitivo, si ritiene opportuno che sia precisato, in questa fase di approvazione, che tali eventuali modifiche non costituiscano variante al regolamento urbanistico purché non comportino una nuova procedura di esproprio e di dichiarazione di pubblica utilità delle aree eventualmente interessate.

Il progetto ai sensi dell'art. 6 della L.10/2010 comma 1 bis *"le modifiche dei piani e dei programmi elaborati per la pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli conseguenti a provvedimenti di autorizzazione di opere singole che hanno per legge l'effetto di variante ai suddetti piani e programmi, ferma restando l'applicazione della disciplina in materia di VIA, la VAS non è necessaria per la localizzazione delle singole opere"*,

Il progetto è da ritenersi altresì escluso dalla procedura di VIA e di assoggettabilità ai sensi dell'art.2 comma c del DM 52 del 30.03.2015 in quanto non risultano "... applicabili i criteri specifici individuati al paragrafo 4 delle allegate linee guida, criteri o condizioni in base ai quali è possibile escludere la sussistenza di potenziali effetti significativi sull'ambiente e pertanto non è richiesta la procedura di verifica di assoggettabilità alla VIA".

La previsione di opera pubblica sarà corredata da un successivo atto di convenzione, approvato dalla Giunta Comunale, che dovrà essere sottoscritto per regolamentare i seguenti aspetti:

- diritto di passaggio,
- espropri - competenza nell'esecuzione dei lavori,
- autorizzazioni,
- ultimazione dei lavori - verbale,
- impegni finanziari,
- proprietà e manutenzione delle opere,
- consegna delle opere e soppressione del P.L.,
- condotte - attraversamenti - manufatti,
- variazione manufatti,
- cessione diritti e obblighi,
- decorrenza e durata della Convenzione
- spese di stipulazione e gestione della Convenzione.

Il Dirigente
Dott. Arch. Dario Franchini